

**REGOLAMENTO (CE) N. 1872/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2003**

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Corea sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 7 agosto 1986 e approvato con la decisione 87/471/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo mediante un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 22 dicembre 1994, e approvato con la decisione 95/131/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, prevede la possibilità di trasferimenti tra anni contingentali.
- (2) La Repubblica di Corea ha presentato una richiesta di trasferimenti tra anni contingentali il 22 settembre 2003.
- (3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica di Corea rientrano nei limiti in materia di flessibilità, citati all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e definiti nell'allegato VIII dello stesso.

- (4) È opportuno accogliere la richiesta.
- (5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne prima possibile.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 2003, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica di Corea, secondo i dettagli riportati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 263 del 14.9.1987, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 94 del 26.4.1995, pag. 1.

ALLEGATO

728 REPUBBLICA DI COREA				Limite adeguato	Adeguamento — Trasferimento tra limiti quantitativi			
Gruppo	Cat.	Unità	Limite 2003		Quantità	%	Flessibilità	Nuovo limite adeguato
IA	1	kg	909 000	936 270	81 810	9	Riporto dal 2002 + uso anticipato dal 2004	1 018 080
IB	4	Pezzi	16 533 000	17 690 310	1 487 970	9	Riporto dal 2002 + uso anticipato dal 2004	19 178 280
IB	5	Pezzi	36 091 000	37 868 221	1 443 640	4	Uso anticipato dal 2004	39 311 861
IB	6	Pezzi	6 535 000	6 861 750	261 400	4	Uso anticipato dal 2004	7 123 150
IIB	12	Paia	220 639 000	238 290 120	19 857 510	9	Riporto dal 2002 + uso anticipato dal 2004	258 147 630
IIB	28	Pezzi	1 264 000	1 365 120	113 760	9	Riporto dal 2002 + uso anticipato dal 2004	1 478 880
IIB	83	kg	461 000	497 880	41 490	9	Riporto dal 2002 + uso anticipato dal 2004	539 370
IIIA	35	kg	10 525 000	11 367 000	947 250	9	Riporto dal 2002 + uso anticipato dal 2004	12 314 250